



# ORDINES

*Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – DICEMBRE 2021

FRANCISCO JAVIER ANSUÁTEGUI ROIG

## **Dworkin e l'attitudine filosofica**

**ABSTRACT** - The theses defended by Ronald Dworkin constitute an important chapter in contemporary legal philosophy and have been extensively discussed. However, beyond the substantive content of his proposals, in Dworkin we find a way of doing and conceiving philosophy of law, which underlines its practical dimension. This is also why Dworkin is an interesting author.

**KEYWORDS** - Philosophy of Law, Ronald Dworkin, judges, practical dimension.

FRANCISCO JAVIER ANSUÁTEGUI ROIG\*  
**Dworkin e l'attitudine filosofica\*\***

I.

Premetto che in questa occasione non parlerò tanto dei contenuti specifici della proposta filosofica di Ronald Dworkin, quanto di alcuni insegnamenti e inviti alla riflessione che si possono ricavare dagli scritti di Dworkin e su Dworkin presenti nel libro curato da Leonardo García Jaramillo in relazione a un modo di fare filosofia del diritto, al suo significato e alla sua capacità di trasformazione e impatto sociale. Sostengo, cioè, che il libro di Dworkin ci offre una buona occasione per riflettere sulla filosofia del diritto, cosa – forse – che non sempre facciamo, concentrati su questioni concrete che ci allontanano da una visione della totalità e rimandano la riflessione sul significato di ciò che noi, filosofi del diritto, facciamo.

Cercherò, dunque, di resistere alla tentazione di addentrarmi in questioni che potremmo considerare sostanziali rispetto al pensiero di Dworkin, soffermandomi piuttosto sul suo modo di fare filosofia del diritto, sulla sua attitudine filosofica e sulle conseguenze di detta forma di fare filosofia.

Forse questo approccio può essere considerato una strategia volta ad evitare, almeno in questa occasione, il contrasto con un pensiero potente come quello di Dworkin, che ha condizionato e dominato la riflessione giusfilosofica degli ultimi sessanta anni. Dworkin è un autore che, se ignorato, squalifica qualsiasi proposta filosofico-giuridica. Si potrà essere d'accordo o meno con le sue tesi, ma non si può analizzare il dibattito contemporaneo, e tanto meno parteciparvi,

---

\* Ordinario di Filosofia e Teoria del diritto presso l'Università "Carlos III" di Madrid.

\*\* Contributo sottoposto a valutazione anonima.

Il testo si basa sull'intervento al seminario "Cosa fare di Dworkin?" tenutosi presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, il 21 e il 22 ottobre del 2021, incentrato sul libro *Ronald Dworkin. Una biografia intellettuale* a cura e traduzione di Leonardo García Jaramillo, Trota, Madrid, 2021. Sono grato ad Angelo Abignente e a Giovanni Blando per l'invito a parteciparvi e ai filosofi del diritto della stessa Università per il magnifico clima intellettuale e umano che ho potuto godere in quell'occasione.

Traduzione dallo spagnolo di Paola Chiarella.

senza tenerne conto. Il che non impedisce di riconoscere l'attrattività delle metafore che propone: Ercole, il pedigree, romanzo a catena, diritti come briscole, posizioni archimedee.

È vero che il pensiero di Dworkin è avverso alle etichette, resiste ad essere facilmente incasellato in uno qualsiasi degli *ismi* che hanno popolato e popolano la filosofia del diritto. Questo sarebbe uno dei suoi meriti: il superamento del positivismo senza incorrere in una rivendicazione del diritto naturale<sup>1</sup>. Secondo Stephen Guest «Dworkin no encaja en ninguna categoría ortodoxa»<sup>2</sup>. Habermas parla della solitudine di Dworkin<sup>3</sup>. È un feroce critico del positivismo, ma è difficile incasellarlo nel giusnaturalismo. È anche vero che, così come a un certo punto il discorso filosofico passava per la riconsiderazione delle tesi (o di alcune tesi) positiviste, riconsiderazione dovuta in larga misura a Dworkin, a partire da Dworkin, prendere posizione sulle sue tesi sembra una tappa obbligata che il filosofo del diritto deve percorrere. Ora, senza arrivare a costituire quel Capo Horn della filosofia del diritto di cui parlava Ihering quando si riferiva alle relazioni tra diritto e morale, il significato del pensiero di Dworkin consiste nell'intervenire – in maniera definitiva per alcuni – nel cuore del dibattito ponendo i problemi concettuali e giustificatori fondamentali e attaccando quello che potrebbe essere considerato, in un certo momento, il pensiero dominante. Ma allo stesso modo, Dworkin è interessante per il suo modo di fare filosofia del diritto e per come concepisce questo sapere.

Questo è l'ambito su cui in questa occasione concentrerò la mia riflessione. La questione che mi interessa sollevare, basandomi sui materiali presenti nel libro, è perché Dworkin sia interessante. Si potrebbe dire per il contenuto delle sue tesi, il che è possibile, ma credo che nel caso di Dworkin ciò che attrae ha *anche* a che fare con il suo modo di fare filosofia del diritto. Questa è l'ipotesi che propongo. Preciso che quando parlo del modo di fare filosofia del diritto non mi

---

<sup>1</sup> Si v. M. ATIENZA, *Dworkin, la eutanasia y la idea de Derecho*, in J.M. SAUCA CANO, *El legado de Dworkin a la filosofía del derecho; tomando en serio el imperio del erizo*, CEPC, Madrid, 2015, 75.

<sup>2</sup> S. GUEST, *Esbozo teórico y biográfico de Ronald Dworkin*, in *Ronald Dworkin. Una biografía intelectual*, cit., 157.

<sup>3</sup> J. HABERMAS, *Un solitario entre los académicos del derecho*, in *Ronald Dworkin. Una biografía intelectual*, cit., 165 ss.

riferisco al suo stile, che non è sempre chiaro. Mi sembra che questo sia generalmente riconosciuto<sup>4</sup>.

In ogni caso, non prenderò parte ad una possibile partita pro o contro Dworkin, almeno in questa occasione. Il mio approccio è diverso. Dworkin è uno degli autori che rendono molto difficile esprimersi sul valore complessivo della sua teoria. Come ogni autore dal quale prima o poi occorre passare, ci sono tesi che si possono accettare più facilmente di altre. In ogni caso, non credo che sia sbagliato precisarlo in relazione ad autori controversi e complessi - e Dworkin lo è; altrimenti non avrebbe senso chiedersi *Cosa fare di Dworkin?* - è importante non rinunciare al principio di carità interpretativa, non nella versione di Quine e Davidson, secondo i quali la comprensione delle posizioni altrui implica necessariamente assumere alcuni elementi condivisi con le nostre, ma in quella che potremmo considerare la versione di Rawls: mi riferisco alle riflessioni di Rawls sul modo in cui ha sviluppato l'insegnamento nei suoi corsi di Storia della filosofia politica e di Filosofia morale, e che ritengo di applicazione generale quando ci avviciniamo ad una proposta filosofica (e forse, ma questo va al di là del tema che ci riunisce, valgono come regola generale anche nelle relazioni umane). Infatti, in uno scritto del 1997 (recuperato da Barbara Herman nella prefazione alle *Lezioni sulla storia della filosofia morale*) segnalava che quando parlava di autori come Locke, Hobbes, Rousseau, Kant, Mill cercava sempre di fare due cose: in primo luogo, porre i problemi come essi li consideravano nel contesto del proprio tempo. In secondo luogo, presentare il pensiero dell'autore nella versione migliore, nella forma più robusta: «I didn't say, not intentionally anyway, what I myself thought a writer should have said, but rather what the writer did say, supported by what I viewed as the most reasonable interpretation of the text. The text had to be known and respected, and its doctrine presented in its best form»<sup>5</sup>. Credo che dalle parole di Rawls si possano derivare due insegnamenti: a) un autore deve essere interpretato nel suo contesto; b) dobbiamo, inoltre, cercare

---

<sup>4</sup> Leonardo García Jaramillo nello studio introduttivo al libro sottolinea, tuttavia, la chiarezza della scrittura dworkiniana, di cui ritiene elegante lo stile, essendo questo, insieme alla dimensione critica del suo pensiero, un elemento dell'interesse accademico per Dworkin. (*Dinámicas en la configuración de la obra de Ronald Dworkin*, in *Ronald Dworkin. Una biografía intelectual*, cit., 37).

<sup>5</sup> J. RAWLS, *Lectures on the History of Moral Philosophy*, a cura di Barbara Herman, Harvard University Press, Harvard, 2000, XVI.

di focalizzarci su quella che deve essere considerata la versione migliore del pensiero dell'autore. Basandosi sulla convinzione che sia un autore su cui valga la pena di soffermarsi, si tratta di rivolgere l'attenzione all'interpretazione della sua teoria che la intenda come la più ragionevole, dotata del miglior significato.

## 2.

Josep Juan Moreso si è domandato quale siano le ragioni dello scarso apprezzamento di Dworkin e anche di Rawls che sembra caratterizzare la filosofia giuridica latina o almeno alcuni suoi ambiti<sup>6</sup>. E ne segnala due: da un lato, il fatto che nella nostra tradizione vi sia un'identificazione tra l'oggettivismo etico e le dottrine assolutistiche nella morale e nella politica<sup>7</sup>. Dall'altro lato, la convinzione che il positivismo sia la dottrina più adeguata al diritto della democrazia in cui il diritto è creato dal potere legislativo che rappresenta i cittadini, e il giudice è soggetto alla legge. D'altra parte, è vero che Dworkin è stato presentato come un esponente dell'imperialismo anglosassone che sembra condizionare la filosofia del diritto in certi ambiti. È stato presentato come un esponente della "globalizzazione di un localismo" a cui ha fatto riferimento Manuel Atienza (prendendo in prestito l'espressione di Boaventura de Sousa Santos) nella sua rivendicazione di una filosofia del diritto per il mondo latino<sup>8</sup>.

Il fatto che Dworkin sia centrale nella discussione giusfilosofica contemporanea si manifesta non solo nella valutazione positiva delle sue tesi, con le quali non tutti sono d'accordo, soprattutto i positivisti, ma nel fatto che è stato oggetto di dure critiche. Mi sembra che su questo punto, sulle lodi e sulle critiche a Dworkin, non sia raro trovare degli eccessi. Da un lato, si è detto che Dworkin sia stato «el más grande

---

<sup>6</sup> Si v. J.J. MORESO, *Rawls, el derecho y el hecho del pluralismo*, in *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, Universidad de Granada, n. 54, 2021, 69.

<sup>7</sup> Sebbene L. García Jaramillo sottolinei che la rivendicazione della verità e dell'oggettività nel diritto e nella morale costituirebbero le ragioni dell'interesse che ha suscitato l'opera di Dworkin nel mondo accademico latino-americano (si v. *Esbozo teórico y biográfico de Ronald Dworkin*, cit., 33).

<sup>8</sup> M. ATIENZA, *Una filosofía del Derecho para el mundo latino. Otra vuelta de tuerca*, in *Doxa*, n. 34, 2014, 299-318.

filósofo del Derecho, no sólo de nuestra era, sino también de todos los tiempos»<sup>9</sup>. Quanto alle critiche, ne troviamo alcune a cui forse nessun filosofo del diritto è stato sottoposto negli ultimi anni. Di lui, infatti, si è detto che molti suoi ragionamenti «forman un catálogo de peticiones de principio y un alarde de quimeras verbales, amén de que casi nunca entiende o toma en serio las doctrinas que dice rebatir, sean las que sean, sino que las deforma a conciencia para ponerlas al nivel de los galimatías conceptuales que le son propios». E si è fatto riferimento a «los secretos del éxito de un autor tan incongruente, escasamente erudito, no particularmente laborioso no dado a la lectura de obras ajenas y cuyos escritos de teoría del Derecho son, en alta proporción, sencillamente incomprensibles»<sup>10</sup>.

Penso anche alla critica che, per esempio, Brian Leiter gli ha rivolto in un articolo pubblicato nella *Rutgers Law Review* nel 2004 *The End of Empire: Dworkin and Jurisprudence in the 21st Century*<sup>11</sup>. Sul punto e prima di continuare, va ricordato che Dworkin si è dimostrato altrettanto implacabile con i suoi critici. Per fare un esempio, pensiamo alla risposta, contenuta nel suo articolo *Thirty Years On*, alle critiche che Jules Coleman gli rivolge in *The Practice of Principle*<sup>12</sup>. Ma tornando a Leiter, per lui, l'unica buona notizia in relazione alla proposta filosofica di Dworkin è che la maggior parte dei filosofi del diritto abbia seguito le sue tesi. Per Leiter, i problemi rispetto ai quali i contributi giusfilosofici sono stati più importanti negli ultimi tempi, riguardano i fondamenti del diritto penale, la giustificazione morale e concettuale del diritto privato, l'analisi dei concetti prima non teorizzati a

---

<sup>9</sup> I.B. FLORES, *Ronald Dworkin (1931-2013). Vida y obra*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2016, 10. Anche in ID., *The Legacy of Ronald Dworkin (1931-2013): A Legal Theory and Methodology for Hedgehogs, Hercules and The one right answers*, in *Problema*, n. 9, 2015, 157-192.

<sup>10</sup> J.A. GARCIA AMADO, *Pidiendo el principio: Dworkin y la teoría del Derecho en serio* in J. M. SAUCA CANO, *El legado de Dworkin a la filosofía del derecho; tomando en serio el imperio del erizo*, cit., 128.

<sup>11</sup> B. LEITER, *The End of Empire: Dworkin and Jurisprudence in the 21st Century*, in *Rutgers Law Journal* 36, n. 1, 2004, 165-182.

<sup>12</sup> In altri casi Dworkin è stato accusato di distorcere le posizioni da lui criticate e di attribuire ai suoi critici tesi che non sostenevano. È la posizione di G. Carrió nell'analisi delle critiche che Dworkin rivolge ad Hart, in *Dworkin y el positivismo jurídico*, in ID., *Notas sobre derecho y lenguaje*, IV ed. a cura di Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, 321 ss.

sufficienza come autorità, ragioni, regole e convenzioni, la rinascita di versioni filosoficamente sostanziali delle dottrine del diritto naturale prive di premesse teologiche rese irrilevanti in un mondo post-illuminista, o lo sviluppo della filosofia del linguaggio, della metafisica e dell'epistemologia che sostituisce la preoccupazione per i problemi di filosofia morale e di filosofia politica prevalenti negli anni '60 e '70 del secolo scorso. Ebbene, qui il contributo di Dworkin è irrilevante secondo Leiter. Inoltre, Dworkin è ritratto come colui che perde nel dibattito con Hart. E dove le sue proposte hanno avuto un impatto, in realtà per Leiter esse sono implausibili o prive di valore filosofico.

Ebbene, la domanda da porsi è sapere perché se la filosofia del diritto di Dworkin è "entirely absent" dai grandi temi su cui la filosofia del diritto ha concentrato la sua attenzione, allora come si spiega che la sua figura sia stata al centro del dibattito? Potremmo affermare che gran parte della comunità giusfilosofica si sia sbagliata? In cosa consiste il suo magnetismo?

In realtà, queste domande se le pone anche Leiter, per il quale il "successo" di Dworkin si baserebbe su due ragioni. Da un lato, ci troviamo di fronte ad un bravissimo scrittore: il sofista per eccellenza nella filosofia del diritto nel bene e nel male. D'altronde Dworkin in molte occasioni, ha basato il suo discorso su temi su cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dovuto pronunciarsi o si era pronunciata su questioni scottanti con grande ripercussione accademica, politica e sociale. Di certo, va ricordato che quando ci chiediamo le ragioni del successo di Dworkin e della sua influenza, in realtà ci poniamo la medesima domanda che egli stesso si pone in relazione alla persistenza dell'influenza di Hart e Kelsen nel mondo anglosassone e nel resto del mondo: «Why should these philosophers - who, like Minerva's owl, flew in the dusk of their traditions - still command reverence and encourage intellectual insularity?»<sup>13</sup>. Per Dworkin essi propongono una filosofia del diritto esattamente contraria alla sua, cioè autosufficiente e con pretesa di «guild-exclusivity»<sup>14</sup>. Per Dworkin il discorso chiuso in se stesso e senza bisogno di riferimenti teorici e pratici oltre i suoi limiti

---

<sup>13</sup> R. DWORKIN, *Thirty Years On*, in ID., *Justice in Robes*, Harvard University Press, Harvard 2006, 213.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

autocostituiti, «beyond its own narrow world and few disciples»<sup>15</sup>, sembra presentare delle analogie con la filosofia scolastica.

3.

Nella ricerca del merito di Dworkin quando si tratta di fare filosofia del diritto, prenderò come riferimento una distinzione che il curatore del libro, Leonardo García Jaramillo, propone nel suo studio introduttivo. Penso a quella rivolta alle dinamiche endogene ed esogene nel pensiero di Dworkin. Ed è questa distinzione che ci permette di individuare alcuni aspetti importanti non solo del contenuto della filosofia del diritto di Dworkin, ma anche del suo modo di fare filosofia del diritto. Entrambe le dinamiche, endogene ed esogene, possono essere messe in relazione poiché il contesto filosofico in cui un autore sviluppa la sua opera non deve essere separato dal contesto sociale e politico. Questa relazione sembra chiara nel caso di Dworkin. Assumere detta prospettiva in questa occasione, non significa non riconoscere che, nel caso di Dworkin, il suo modo di concepire la filosofia del diritto, il suo modo di fare filosofia, non sia sciolto dalle sue tesi legate alla rivendicazione della dimensione normativa (non descrittiva) non solo della riflessione filosofico-giuridica nel suo insieme, ma delle teorie concrete sul diritto.

La dinamica esogena permette di considerare alcune questioni importanti. In primo luogo, lo stretto legame con i problemi sociali, politici e giuridici reali. Il pensiero di Dworkin non resta chiuso nelle aule, ma il filosofo si assume la responsabilità di affrontare i temi che si trovano nell'arena sociale, in spazi come quello della *New York Review of Books*, tante volte citato nel libro. Siamo di fronte a un elemento importante di un certo modo di fare filosofia del diritto che aiuta a valorizzare la sua utilità in termini sociali. Una visione non isolazionista della filosofia del diritto che sia, forse, anche correlata a una comprensione del diritto che lo colloca nell'ambito dell'interpretazione e non della scienza, secondo la distinzione proposta dallo stesso Dworkin e richiamata nel discorso di conferimento del premio Holberg: collocare il diritto nell'ambito dell'interpretazione segna la distanza da coloro che lo considerano «una disciplina mecánica, una recopilación de

---

<sup>15</sup> *Ibidem.*



reglas en libros»<sup>16</sup>. Questo non isolazionismo, infatti, è ciò che si percepisce quando osserviamo che il concetto di diritto è intimamente legato alla filosofia, alle scienze umane, alle scienze sociali, che costituiscono altrettanti ambiti di interpretazione. E, come vedremo, questo non isolazionismo deve avere delle conseguenze sul lavoro dei giudici, dei giuristi ed anche sulla loro formazione.

Questo modo di concepire il diritto ci pone di fronte a una questione che è stata rilevante al momento di distinguere i diversi “ismi”. Mi riferisco al problema dei limiti del diritto. Sembra evidente che nella proposta di Dworkin si assiste ad una sfocatura dei limiti del diritto; limiti la cui determinazione il positivismo, nella sua alternativa alla tradizione giusnaturalistica multisecolare, si era preoccupato di fissare chiaramente e senza ricorrere ad istanze sovrapositiviste. Ogni proposta concettuale sul diritto implica una teoria sui limiti del diritto, sia dal punto di vista teorico che pratico, sia dal punto di vista intensionale che estensionale. In Dworkin troviamo un’apertura del concetto di diritto ad altri ambiti che possono essere messi in relazione al riconoscimento del valore della fertilizzazione incrociata a cui si riferisce nel suo dialogo con Julie Dickson<sup>17</sup> e che è molto proficuo, in termini di progresso di conoscenza, almeno nelle facoltà di diritto nordamericane. E, al riguardo, ho l’impressione che vi sia molto da fare nelle facoltà spagnole. In ogni caso, questa fertilizzazione incrociata garantisce da una parte, di evitare l’isolamento della filosofia del diritto; isolamento che deve considerarsi pericoloso poiché i problemi posti dalla filosofia del diritto sono rilevanti anche da altre prospettive come la politica, la sociologia, l’economia per indicare punti di vista in cui gli ambiti condivisi sono più facilmente riconoscibili.

Tuttavia, qui mi sembra importante sottolineare che riconoscere l’utilità di altri approcci, dove esistono altre questioni teoriche e pratiche che sono ancora interessanti, non dovrebbe distrarre il filosofo del diritto dai problemi fondamentali della disciplina relativi alla sua natura filosofica e che hanno a che fare con la riflessione sull’ontologia, sulla fenomenologia e sull’assiologia del diritto. So già che questo

---

<sup>16</sup> R. DWORKIN, *Discurso de recepción del Premio Holberg*, in *Ronald Dworkin. Una biografía intelectual*, cit., 48.

<sup>17</sup> J. DICKSON, *Diálogo con el profesor Dworkin*, in *Ronald Dworkin. Una biografía intelectual*, cit., 74.

approccio, facilmente riconducibile alla tripartizione bobbiana della filosofia del diritto, può essere inteso come eccessivamente classico. Però, non dimenticare la dimensione filosofica del diritto può essere una buona alternativa a un certo modo di fare filosofia del diritto che potremmo considerare incentrato sulla periferia tematica e che oggi non sembra un'eccezione in molti nostri dipartimenti. Stiamo, infatti, assistendo forse per la vicinanza del diritto e della filosofia del diritto ad altri approcci o per il carattere più sfumato dei contorni della nostra materia rispetto ad altri campi giuridici, ad una proliferazione di studi e di analisi a volte troppo lontani da quelle che dovrebbero essere le preoccupazioni centrali della filosofia del diritto e la cui attribuzione a quell'ambito sembra unicamente obbedire al fatto che il suo autore si trovi in un dipartimento di filosofia del diritto. In breve, ciò che voglio dire è che non tutto ciò che scrive un filosofo del diritto è, per questa ragione, sempre filosofia del diritto. Questa riflessione può risultare banale, ma posso assicurarvi che è l'espressione di una genuina preoccupazione per quella che può essere considerata una sicura o eccessiva disgregazione o dispersione del discorso della disciplina. Preoccupazione che non ha nulla a che fare con l'imposizione di un canone obbligatorio, ma con la necessità di avere una teoria o un criterio in relazione ai limiti che ci consentono di identificare la filosofia del diritto e allo stesso tempo di differenziarla da altri approcci.

Nel caso di Dworkin la dimensione giusfilosofica del discorso è chiara, evitando così i problemi a cui ho appena accennato. Allo stesso modo Dworkin evita anche un altro male che a volte affligge la filosofia del diritto ed è proprio l'oblio, suppongo non l'ignoranza, che l'oggetto della riflessione, il riferimento delle proposte debba essere in definitiva costituito dal diritto. In poche parole, mi sembra che in molte occasioni la filosofia del diritto, o almeno un certo tipo di filosofia del diritto, abbia dimenticato proprio cosa sia la filosofia del diritto. Sicuramente questo male è da tempo molto diffuso in settori importanti nel nostro mezzo, almeno in Spagna, il che ha potuto giustificare la stranezza, la distanza con cui i nostri colleghi di facoltà ci hanno potuto osservare; stranezza e distanza che stanno dietro un certo distacco e che possono spiegarlo o addirittura giustificarlo.

D'altra parte, penso che la filosofia del diritto oggi interessante e che in larga misura segue da vicino le sfide poste dai sistemi costituzionali, sia interessante proprio per quella capacità di identificare i problemi e le sfide filosofiche nella realtà giuridica. Anche se è pur

vero che da qui possono derivare alcune difficoltà non estranee a proposte come quelle di Dworkin. E questa vicinanza a un modello di diritto (il modello costituzionalista non cessa di essere quello, un modello giuridico concreto, che acquista significato in determinati contesti politici, storici e culturali), può provocare l'illusione che tutto il diritto si riconduca a quella realtà contingente e parziale. Personalmente, sospetto che questa illusione poggi anche sul giudizio positivo che ricevono questi modelli, caratterizzati dal discorso morale dei diritti e delle libertà. Che sia chiaro, però, che non sto criticando il fatto che la filosofia del diritto è attenta ai dati dei modelli costituzionali. Credo, inoltre, che la filosofia del diritto più interessante dei nostri giorni (Nino, Alexy, Dworkin, Ferrajoli), sia quella che ha ben presente questi dati. Quello che sto cercando di evidenziare è il problema che deriva dall'identificare tutto il diritto a cui deve pensare il filosofo del diritto con la parzialità del diritto del costituzionalismo.

E, aggiungo, questo problema lo ritroviamo in Dworkin quando riconosce esplicitamente che in realtà il contesto in cui si dubita della ragionevolezza del positivismo non è solo quello degli Stati Uniti, ma anche di «all the many other countries (...) that subscribe to abstract constitutional rights»<sup>18</sup>. Il dubbio legittimo che può sorgere da quanto sopra, è se la critica al positivismo si limiti ai soli sistemi giuridici del costituzionalismo, poiché sembrerebbe che ci si trovi di volta in volta ad un livello discorsivo differente: una proposta generale sul concetto di diritto da un lato, e dall'altro lato, l'analisi della rilevanza giusfilosofica di una realtà giuridica concreta. Per quanto riguarda Dworkin, come per altri autori quali Robert Alexy o Luigi Ferrajoli, sorge la domanda se la loro filosofia poggi su una visione della totalità del diritto oppure no.

In ogni caso siamo di fronte a una tensione che investe il discorso filosofico, quella tra il generale e il particolare che, sebbene sollevi problemi in relazione alla pretesa di costruire un concetto teorico di diritto, allo stesso tempo ci permette di avvicinare questo discorso alla

---

<sup>18</sup> R. DWORKIN, *Legal Theory from the Inside Out*, lezione del 15 novembre del 2012 presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, nel seminario organizzato in occasione della consegna del Balzan Price for Jurisprudence, <https://www.balzan.org/en/prizewinners/ronald-dworkin/rome-15-11-2012-forum-dworkin>

realtà giuridica concreta, consentendo anche di visualizzare i suoi effetti pratici e quindi la sua utilità per il giurista nella sua attività.

Ma per Dworkin l'utilità della filosofia del diritto non dipende soltanto dalla capacità di applicazione pratica delle sue tesi, ma anche dal suo stesso carattere filosofico. È qui che troviamo la sua rivendicazione del ruolo della filosofia non solo nel lavoro forense, ma anche nella formazione del giurista. Cosa che, d'altronde, si esprime bene attraverso quel "processo di ascensione filosofica" con cui lo stesso Dworkin identifica una traiettoria intellettuale che culmina in *Justice for Hedgehogs*<sup>19</sup>; ma anche, possiamo aggiungere, in *Religion without God*.

Senza entrare a questo punto nel merito della distinzione di Bobbio tra la filosofia del diritto dei filosofi e la filosofia del diritto dei giuristi, è certo che continua ad essere un luogo comune – anche solo per criticarlo – quando si tratta di riflettere sul modello ottimale di filosofia del diritto. Quello che mi interessa domandare è a quale modello aderisce Dworkin. Dove lo collochiamo? Ho l'impressione che non sia facilmente inquadrabile in nessuno dei due modelli. D'altra parte, è possibile individuare i suoi referenti filosofici: penso a cosa significa Kant per Kelsen, Tommaso d'Aquino per Finnis, o Habermas per Alexy, per fare qualche esempio. Dworkin riconosce esplicitamente l'influenza di Kant insieme a Rawls, Nagel, Scanlon e Williams<sup>20</sup>.

In ogni caso, credo che uno dei meriti di Dworkin sia quello di aver rivendicato la connessione necessaria tra il diritto e la filosofia, non solo in termini teorici, ma anche per le conseguenze pratiche che incidono sull'operato dei giuristi e che derivano da detta connessione<sup>21</sup>. Questa connessione, che indubbiamente determina un certo modello di giurista, determina anche un modo di intendere la filosofia del diritto.

---

<sup>19</sup> *Ivi*.

<sup>20</sup> Stephen Guest aggiunge l'influenza del filosofo Gareth Evans in *Esbozo teórico y biográfico de Ronald Dworkin*, cit., 139.

<sup>21</sup> Collaborazione resa esplicita da Alfonso Ruiz Miguel «Juristas y filósofos del Derecho tenemos mucho en común cuando compartimos una igual preocupación por considerar teóricamente el Derecho desde sus problemas concretos, es decir, cuando los juristas se elevan de la alicorta repetición exegética de criterios acriticamente asumidos y los filósofos descienden de las nubes rarefactas de una abstracción desconectada de la realidad jurídica. Del intercambio de ideas, preguntas y dudas desde esas dos distintas perspectivas puede surgir una mejor comprensión del Derecho y, por añadidura, un mejor Derecho»: si v. ID., *Verdad y corrección en la argumentación judicial: la prueba ilícita*, in ID., *Cuestiones de principios: entre política y Derecho*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2020, 298.

Ricordiamo che Dworkin si pone esplicitamente la domanda: devono i giudici essere filosofi? Possono esserlo?<sup>22</sup>. Per Dworkin non si tratta solo di un incrocio o di una sovrapposizione di interessi: «los objetivos y métodos de los jueces incluyen los de los filósofos: ambas profesiones apuntan más exactamente a formular y entender mejor los conceptos claves en los cuales se expresa nuestra moralidad política predominante y nuestra constitución»<sup>23</sup>. La formazione filosofica dei giudici e dei giuristi in generale non eliminerebbe certo le controversie, ma le renderebbe «più rispettabili», o «più illuminate»: «¿Cómo no puede ayudar si cuando los jueces discrepan sobre lo que es realmente la democracia, son conscientes de las dimensiones filosóficas de su desacuerdo y tienen alguna familiaridad con las ideas de las personas que han dedicado mucho tiempo y paciencia a depurar la controversia? Como mínimo, debe ayudarles a entender sobre lo que realmente están discrepando»<sup>24</sup>. In ogni caso, il consiglio che Dworkin dà ai giudici è di essere sinceri e realisti: «Sean sinceros respecto al papel que los conceptos filosóficos realmente juegan, tanto en el diseño general como en los exquisitos detalles, de nuestra estructura jurídica; sean realistas sobre el duro trabajo que afrontarán para cumplir la promesa de esos conceptos»<sup>25</sup>.

E in questo Dworkin è d'accordo con Martha Nussbaum che pure sottolinea i vantaggi di insegnare filosofia nelle facoltà giuridiche quali una migliore comprensione dei concetti impiegati nell'argomentazione giuridica, più rigore in ambito metodologico ed epistemologico o l'analisi di problemi di etica applicata. Ma l'utilità dello studio della filosofia dipenderà dall'evitare certi abusi. Qui si riferisce al concetto stretto di chiarezza e rigore proposto da alcune correnti della filosofia analitica, origine di un problema che è alla base della diffidenza che Socrate e Aristotele nutrivano verso i sofisti. Problema che per Nussbaum non si risolve gettando via tutto ciò che la tradizione analitica ha fatto per la chiarezza e il rigore del discorso: «The solution lies in teaching it how to write and to speak. There is no reason at all why rigorous philosophy cannot be well written, suited to

---

<sup>22</sup> Si v. R. DWORKIN, *¿Deben nuestros jueces ser filósofos? ¿Pueden ser filósofos?*, trad. spag. di L. García Jaramillo, *Isegoría*, 32, abril 2010, 7-29.

<sup>23</sup> *Ivi*, 10.

<sup>24</sup> *Ivi*, 27.

<sup>25</sup> *Ivi*, 29.

communicate important truths to people concerned with practical affairs»<sup>26</sup>. Un altro problema avrebbe a che fare con l'indifferenza ai fatti empirici e alle condizioni istituzionali che a volte complicano l'attuazione delle risposte filosofiche.

In relazione al tipo di filosofia del diritto da fare, Dworkin alla fine del suo articolo su "Hart's Postscript and the Character of Political Philosophy" pubblicato nel *Oxford Journal of Legal Studies* nel 2004 e successivamente inserito in *Justice in Robes*, ricorda una conversazione con John Gardner in cui il professore americano fa notare al professore di Oxford che la filosofia del diritto "deve essere interessante", il che per quest'ultimo sembra essere un problema. Questo interesse è quello che deve supporre per altre materia e quello che gli operatori del diritto, giudici e avvocati individuano nel constatare la dimensione pratica della filosofia del diritto. Infatti, rispetto a un modo di fare filosofia del diritto che la concepisce come un lavoro «descriptive or conceptual as distinct from normative»<sup>27</sup>, per Dworkin fare filosofia del diritto implica assumersi oneri, assumersi responsabilità e abbandonare la neutralità. Questa connessione della filosofia del diritto con la pratica è un tema ricorrente nei suoi scritti, come possiamo osservare leggendo *Thirty Years On*.

Credo che la rivendicazione della dimensione pratica della filosofia del diritto sia una delle attrattive della filosofia del diritto di Dworkin. Dimensione pratica in cui sviluppa il suo potenziale critico. Potenzialità critica che fa parte di quello che potremmo considerare il *dna* dell'attitudine filosofica. Di questa dimensione pratica e della rilevanza del legame tra il diritto e la filosofia nella formazione del giurista e nello sviluppo della sua attività, si possono derivare conseguenze in relazione alla responsabilità sociale del giurista. Infatti, in una filosofia del diritto come quella di Dworkin troviamo un discorso, più o meno esplicito, sulla responsabilità sociale e politica del giurista come ingegnere sociale. Desidero qui chiarire che quando parlo del giurista come ingegnere sociale mi allontano da quelle teorie sulle strategie di manipolazione attraverso un certo uso dell'informazione.

---

<sup>26</sup> M. NUSSBAUM, *The Use and Abuse of Philosophy in Legal Education*, in *Stanford Law Review* 45, n. 6, 1993, 1642.

<sup>27</sup> R. DWORKIN, *Hart's Proscript and the Point of Political Philosophy*, in *Justice in Robes*, cit., 186.

Mi riferisco, al contrario, alla considerazione del giurista come attore indispensabile nella progettazione e nella costruzione di istituzioni intese come quadri in cui è possibile la convivenza, la cooperazione e lo sviluppo di azioni collettive. Questo fatto determina la rilevanza sociale dell'intervento del giurista. Ma c'è un'altra circostanza che sottolinea anche la rilevanza sociale e politica del giurista. È il fatto della sua vicinanza al potere. È qualcosa che la storia e l'attualità ci mostra in maniera evidente. Il potere ha sempre bisogno di essere circondato da una legione di giuristi che fungano da anello di congiunzione perché la sua volontà abbia effetti nella realtà. Ecco perché la questione del modello di giurista, conservatore o critico, è molto importante. Qui la distinzione ha a che fare con la capacità di individuare i difetti morali e tecnici del diritto, distinguendo bene il diritto da qualunque cosa abbia a che fare col sacro.

Credo che la dimensione critica della filosofia di Dworkin, elemento fondante di quella che può essere considerata la sua attitudine filosofica (risultato della confluenza della dimensione pratica della filosofia e della sua responsabilità critica), si identifichi, in definitiva, almeno attraverso due circostanze: innanzitutto nel fatto che – con argomenti migliori o peggiori (già segnalavo all'inizio che non avrei discusso i meriti delle sue tesi) –, ha contribuito a riesaminare un discorso filosofico dominante (almeno in certi contesti): la discussione con Hart, e le sue derivazioni, hanno attirato gran parte dell'attenzione del discorso giusfilosofico negli ultimi cinquant'anni. Così, di fronte a coloro che affermano l'irrilevanza di Dworkin, si potrebbe porre la domanda se l'attuale discussione filosofica sarebbe la stessa senza di lui. Per questo Dworkin costituisce una tappa obbligatoria della filosofia del diritto contemporanea. E in secondo luogo, nel fatto che i suoi contributi hanno costituito una parte importante di quello che potremmo considerare il discorso critico contro l'esercizio del potere politico e il lavoro dei giuristi, in particolare dei giudici. Peces-Barba ricordava che i sistemi democratici si caratterizzano, tra le altre cose, per l'inclusione di alcune valvole di sfogo, di strategie che permettono di indirizzare la critica, il dissenso senza la necessità di uscire dal sistema<sup>28</sup>. Pensiamo alla libertà di espressione o all'obiezione di

---

<sup>28</sup> G. PECES-BARBA, *Desobediencia civil y objeción de conciencia*, ID., *Derecho y derechos fundamentales*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, 377.

2/2021

coscienza. In questo senso, credo che non sia un caso che Dworkin abbia affrontato, tra gli altri, questi temi nel corso della sua opera. Opera caratterizzata da un impegno morale e politico che, condiviso o meno nei suoi contenuti, deve essere riconosciuto.